

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

RICORSO

Per la dott.ssa Ivana Angiuli (C.F. NGLVNI81D67A662Z), nata a Bari il 27.04.1981 e residente in Adelfia (BA), via C. Alberto n. 12, rappresentata e difesa -giusta procura rilasciata su documento separato- dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B) e Marta Lorusso (C.F. LRSMRT86M56A662F), anche in via disgiuntiva tra loro, con questi elettivamente domiciliato in Bari, alla Via G. Amendola 166/5, nonché con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia – i nominati difensori chiedono di ricevere gli avvisi di segreteria al **fax 080/5481332** ovvero agli indirizzi pec **segreteria@pec.studiolegalelorusso.it** ovvero **marta.lorusso@pec.it**

contro

- **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta p.t.
- **Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento Delle P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

- Dott. Rocco Di Rella
- Dott. Marco Fragassi

per l'annullamento,

per quanto di interesse e previa adozione di idonea misura cautelare

- del provvedimento di cui alla Determina dirigenziale n. 73 del 27.01.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 2.02.2023, ad oggetto: *“D.D. 1250 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”* nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l'ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all'art. 7, co.4, lett. a) del bando di concorso;

- dei presupposti verbali n. 12 del 28 novembre 2022, n. 11 del 24 ottobre 2022 e n. 2 del 13 maggio 2022 della Commissione esaminatrice nella parte in cui alla ricorrente non viene riconosciuto l'ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all'art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;
- della nota a firma della Presidente della Commissione esaminatrice in riscontro all'istanza della ricorrente del 30.10.2022;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;

nonché, per quanto di ragione,

- dell'art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui ha escluso dalla valutazione dei titoli aggiuntivi i diplomi di laurea vecchio ordinamento o magistrale qualora utilizzati per l'ammissione al concorso;

per la condanna ex art. 34, co. 2, lett. c), c.p.a.

dell'Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale con attribuzione alla ricorrente del punteggio totale di 27,5 punti.

FATTO

1. L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura di concorso, per titoli ed esame, indetta dalla Regione Puglia con il Bando n. 25 approvato con Determina Dirigenziale n. 1371 del 2021 per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di 18 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, Area professionale economico-finanziaria, profilo professionale "Specialista risorse economico-finanziarie".

Il bando all'art. 2, comma 1 lett. i) tra i "Requisiti di ammissione al concorso" ha previsto alternativamente il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. *laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:*
 - *L-18 – Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;*
 - *L-33 – Scienze economiche;*
 - *L-41 – Statistica;*
2. *laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:*

- LM-16 – Finanza;
- LM-56 – Scienze dell'Economia;
- LM-77 – Scienze economico-aziendali;
- LM-82 – Scienze Statistiche;
- LM-83 – Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

3. *Laurea di primo livello (L), diploma di laurea (L), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.*

2. La dott.ssa Angiuli, precisamente, è in possesso del **diploma di laurea in Economia e commercio del vecchio ordinamento “quadriennale” degli studi**, conseguito presso l'Università degli Studi di Bari in data 18.03.2010 con voto 110/110 con lode, che ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Considerata la natura del suddetto diploma di laurea del vecchio ordinamento quadriennale degli studi (come meglio si dirà *infra*, superiore ed assorbente rispetto alla laurea triennale prevista dal bando quale requisito minimo di ammissione), la ricorrente si attendeva che, in aggiunta **al punteggio di 26/30 conseguito nella prova scritta**, le fosse riconosciuto **l'ulteriore punteggio di 1,5** previsto **dall'art. 7 del Bando** per il possesso del titolo di studio ulteriore rispetto a quello di ammissione al concorso.

E, infatti, **l'art. 7 del Bando rubricato “Valutazione dei titoli”** ha stabilito che:

1. *La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.*
2. *I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. [...]*
3. *I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti).*

4. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) *Titoli di studio fino ad un massimo di 8 punti:*

- *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*
- *0,5 punti per master di I livello;*
- *1,5 punti per master di II livello;*
- *2 punti per diploma di specializzazione;*
- *2,5 punti per dottorato di ricerca.*

È valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata. [...]

4. Senonché, con verbale n. 11 del 24 ottobre 2022 la Commissione ha stilato la graduatoria finale con l'indicazione dei nominativi dei candidati e dell'eventuale applicazione di riserve e titoli di preferenza, omettendo di attribuire alla candidata Angiuli il punteggio aggiuntivo per titoli ai sensi del citato art. 7 del bando.

A questo punto, con nota a mezzo pec del 30 ottobre 2022, la ricorrente ha rivolto apposita richiesta alla Commissione esaminatrice, chiedendo di rettificare la graduatoria mediante attribuzione ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. a) del Bando di 1,5 punti, in aggiunta al punteggio della prova scritta, in ragione del possesso del titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto dal bando come titolo di accesso e, comunque, superiore ed assorbente quello minimo richiesto dal bando per l'accesso.

Tanto anche sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale – citato dalla ricorrente nella propria istanza – che riconosce al diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale) il valore di titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, e lo ritiene valutabile come titolo aggiuntivo.

5. L'istanza della dott.ssa Angiuli è stata rigettata dalla Commissione che, con verbale n. 12 del 28 novembre 2022, ha confermato l'attribuzione alla ricorrente dei soli 26 punti conseguiti all'esito della prova scritta. Il rigetto è stato motivato dalla Commissione con

nota a firma del Presidente, indirizzata alla ricorrente in riscontro alla sua mail del 30.10.2022, nella quale si asserisce che *“la laurea vecchio ordinamento, utilizzata quale titolo di accesso (art. 2 c.1 lett. i. punto 3 del Bando) non è valutabile come titolo di studio aggiuntivo. Pertanto, la richiesta di attribuzione di ulteriori 1,5 punti non può trovare accoglimento.”*

Tale decisione della Commissione è stata posta a base della Determina del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia n. 73 del 27.01.2023 – pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 2.02.2023 - con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso, nella quale **l’odierna ricorrente si colloca alla posizione n. 87 con l’attribuzione di n. 26 punti totali.**

Avverso i suddetti atti, manifestamente pregiudizievoli ed illegittimi, propone ricorso la dott.ssa Angiuli, chiedendone l’annullamento alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I. **Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. – violazione dell’art. 3 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 7 del Bando di concorso – disparità di trattamento – difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - carenza di istruttoria – erronea presupposizione in fatto e in diritto – eccesso di potere - ingiustizia grave e manifesta.**

1. La dott.ssa Angiuli agisce dinanzi a codesto TAR al fine di ottenere la corretta attribuzione del punteggio per titoli aggiuntivi, spettante ai sensi del citato art. 7 del bando, in ragione del possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento quadriennale, superiore ed assorbente rispetto al titolo minimo previsto per l’ammissione alla procedura selettiva.

Come illustrato in fatto, l’art. 2 del bando di concorso in questione ha richiesto, alternativamente, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica.

In sostanza, **il titolo “minimo” di accesso al concorso è stato individuato nella laurea “breve” triennale** che, come noto, è rilasciata all’esito di un percorso di studi connotato

dallo stesso legislatore per un grado di approfondimento inferiore rispetto alle lauree magistrali e ai diplomi di laurea di vecchio ordinamento quadriennale (equipollenti alle lauree magistrali).

Tale diversità fra i corsi di studio emerge, per l'appunto, proprio in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22.10.2004 n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*, laddove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali"* (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre *"il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"* (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

2. Orbene, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 2 e 7 del bando in questione, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo *"aggiuntivo/ulteriore"* rispetto a quello *"di base"* per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio.

Diversamente opinando, si genererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di studio diversi tra loro, a tutto vantaggio dei possessori di titoli *"inferiori"*. Il che, in realtà, è quanto si è verificato proprio nel caso in esame, ove la dott.ssa Angiuli, pur in possesso di un diploma di laurea di livello indubbiamente approfondito, finisce per essere equiparata al candidato in possesso del titolo minimo di laurea breve triennale, senza poter far valere nell'ambito della procedura concorsuale la diversità e soprattutto la superiorità del suo titolo di studio.

Le argomentazioni qui esposte sono, invero, confortate da un orientamento giurisprudenziale ormai pressoché consolidato in materia, secondo cui:

"Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico)

costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 15612/2022, n. 6512/2022, n. 10104/2022; TAR Lazio, Roma, Sez. IIIter, n. 5829/2022 e n. 12613/2021; TAR Calabria, Sez. II, n. 1138/2022).

Il suddetto orientamento si è peraltro consolidato proprio in controversie relative a procedure concorsuali i cui bandi erano stati predisposti con l'ausilio di Formez P.A., come avvenuto anche per il bando in questione.

Alla luce di tali superiori considerazioni, dunque, risulta illegittima nel caso di specie l'esclusione dalla valutazione dei titoli aggiuntivi del titolo di laurea superiore posseduto dalla ricorrente (i.e. diploma di laurea del vecchio ordinamento) rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale).

3. Quanto sin qui dedotto, induce a ritenere, per un verso, illegittimo l'operato della Commissione esaminatrice che ha completamente disatteso i suddetti principi in materia di rapporti tra titoli di studio (e male interpretato gli artt. 2 e 7 del bando); per altro verso, ancor prima delle determinazioni della Commissione esaminatrice, le superiori considerazioni depongono per l'illegittimità dell'art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso nella parte in cui esclude espressamente che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli aggiuntivi, possa essere utilizzata la laurea magistrale/vecchio ordinamento utilizzata ai fini dell'ammissione al concorso.

Come osserva opportunamente la giurisprudenza amministrativa in casi analoghi a quello in esame, *"Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.*

[...] *Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l'illegittima esclusione, stabilita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale.*" (TAR Lazio, Roma, Sez. IIIter, n. 12613/2021).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, nel caso di specie meritano di essere dichiarati illegittimi ed annullati l'art. 7 del bando di concorso (nella parte e nei limiti sopra enunciati), nonché la graduatoria finale e i presupposti verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui non riconoscono alla dott.ssa Angiuli il punteggio di 1,5 in ragione del possesso del titolo di studio superiore (diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quello minimo previsto ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale.

DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 34, COMMA 2, LETT.C) C.P.A.

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per la condanna ex art. 34, co. 2, lett. c), c.p.a. dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento favorevole in favore della ricorrente, con attribuzione del punteggio finale di 27,5 punti, atteso che non residuano ulteriori margini di discrezionalità in capo alla Commissione nell'attribuzione dei punteggi ulteriori (i quali si basano su parametri oggettivi preventivamente stabiliti dal Bando e sopra descritti) e non sono neppure necessari ulteriori adempimenti istruttori.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dai precedenti motivi di ricorso.

Il pregiudizio è *in re ipsa* e deriva dal posizionamento della ricorrente nell'ambito della graduatoria finale. Sussiste quindi un evidente interesse di quest'ultima, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere inserita nella graduatoria impugnata nella posizione meritata. Tanto anche ai fini di un eventuale prossimo scorrimento della graduatoria da parte della Regione Puglia e/o del futuro utilizzo della stessa da parte di altre Amministrazioni che ne facciano richiesta. Circostanza, quest'ultima, assai probabile, in ragione della disponibilità manifestata dalla Regione Puglia proprio con DGR 1939/2022 avente ad oggetto *"Autorizzazione all'utilizzo delle graduatorie concorsuali di cat. D da parte di Altre Pubbliche Amministrazioni. Approvazione criteri e modalità di utilizzo e schema di accordo"*.

Nella specie sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura (che la ricorrente ha tentato di evitare proponendo per tempo un'istanza alla Commissione finalizzata ad ottenere la corretta valutazione dei propri titoli) e a far sì che siano inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione i soggetti più meritevoli.

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, e/o comunque l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La graduatoria qui impugnata allo stato si compone di 627 candidati. La ricorrente si colloca, come già detto, alla posizione n. 87. L'accoglimento del presente ricorso consentirebbe alla dott.ssa Angiuli di collocarsi tra la posizione n. 31 e la posizione n. 37, potendo peraltro spendere, a parità punteggio, uno dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5, co. 4 d.p.r. 487/1994 dichiarato nella domanda di partecipazione (figlio dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato), del quale si dà atto anche nel verbale della Commissione n. 12 del 28 novembre 2022.

Al momento in cui si scrive, si è riusciti ad identificare e ad individuare dei controinteressati (indicati in epigrafe), che attualmente precedono la ricorrente (collocati rispettivamente alla posizione n. 36 con 27,5 punti totali e alla posizione n. 81 con 26,25 punti totali) e che, per effetto dell'accoglimento delle censure qui proposte, si troverebbero certamente in posizione deteriore rispetto a quella attualmente risultante dalla graduatoria.

A costoro il ricorso viene notificato presso il domicilio digitale, i.e. all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai Pubblici Registri e validi ai fini delle notifiche ex l. 53/1994.

Ove codesto TAR ritenga necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti degli altri candidati inclusi in graduatoria, i quali sarebbero pregiudicati nell'ipotesi di accoglimento delle censure su esposte, tenuto conto della difficoltà di notificare il ricorso nei modi ordinari per l'elevato numero dei destinatari, si chiede espressamente di essere

autorizzati alla notifica ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 c.p.a.
mediante pubblicazione del ricorso o di un suo estratto sul portale istituzionale
dell'Amministrazione resistente.

Per tutti i suesposti motivi, la ricorrente, come in atti rappresentato e difeso,

chiede

l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso con ogni conseguenza di legge e
vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai fini della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che per il presente
giudizio è dovuto contributo nella misura di € 325,00.

Bari, 3 aprile 2023

Avv. Marta Lorusso

Avv. Felice Eugenio Lorusso